

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1800 del 12/04/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA SYSTEM SPA (Imp. v. GHIAROLA VECCHIA N. 73) FIORANO MODENESE. Rif. Prot. n. 4018/2017 SUAP Unione Comuni Distretto Ceramico. Rif. Prat. n. 34152/2017 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1846 del 11/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno dodici APRILE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA SYSTEM SPA (Imp. v. GHIAROLA VECCHIA N. 73) FIORANO MODENESE.

Rif. Prot. n. 4018/2017 SUAP Unione Comuni Distretto Ceramico.

Rif. Prat. n. 34152/2017 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 4/12/2017 la Ditta SYSTEM SPA, avente sede legale in comune di Fiorano Modenese, v. Ghiarola Vecchia n. 73, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Fiorano Modenese, v. Ghiarola Vecchia n. 73, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 12/12/2017 con prot. n. 24231, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di produzione di automazioni industriali per il settore ceramico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell’Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l’Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati, Acqua, Aria, Impatto Acustico, adottata da ARPAE–SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 2010 del 27/6/2016;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Fiorano Modenese, prot. n. 2505 del 6/2/2018, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di ARPAE Modena – Distretto Area Sud Maranello, come da istruttoria tecnica prot. n. 3746 del 21/2/2018, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Sud Maranello, prot. n. 2114 del 5/2/2018;
- parere tecnico (favorevole con prescrizioni), in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da HERA SPA, prot. n. 20083 del 26/2/2018;

Il Comune di Fiorano Modenese, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 1598 del 29/1/2018, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all’impatto acustico e agli scarichi idrici in pubblica fognatura;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell’istruttoria, si può procedere al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare l’Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell’impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell’ “Informativa per il trattamento dei dati personali” consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta SYSTEM SPA per l'impianto ubicato in comune di Fiorano Modenese, v. Ghiarola Vecchia n. 73, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 2010 del 27/6/2016 dalla data di messa a regime degli impianti modificati o aggiunti;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 11/4/2018 con scadenza al 11/4/2033;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Distretto Ceramico;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Fiorano Modenese
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Fiorano Modenese

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Distretto Ceramico, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta SYSTEM SPA (Imp. v. GHIAROLA VECCHIA N.73) FIORANO MODENESE.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta SYSTEM SPA, nello stabilimento di Fiorano Modenese (MO), Via Ghiarola Vecchia 73, svolge attività di produzione automazioni industriali per il settore ceramico e intende modificare gli scarichi rispetto alla condizione autorizzata con determina n. 2010 del 27/06/2016.

In particolare:

- nel corpo di fabbrica n. 3: installazione di impianti di raffrescamento a servizio del Laboratorio di Ricerca e Sperimentazione Prototipi e del Reparto Test Inchiostri Digitali; le acque di condensa autoprodotte dagli impianti di raffrescamento saranno tutte raccolte in un apposito contenitore che fungerà da pozzetto di ispezione e prelievo (indicato con P 1.15) e inviate con pompa sommersa alla tubazione di scarico che raccoglie le acque meteoriche provenienti dalla copertura e convogliate al punto di scarico S15;
- all'interno del Corpo di Fabbrica n. 3: trasferimento senza modifiche dell'attività del Reparto Test inchiostri digitali dal fronte Ovest al fronte Est dello stesso fabbricato, comprensiva dell'attività di lavaggio.
- nel corpo di fabbrica n. 8: sostituzione delle tre vasche esistenti per il lavaggio ad ultrasuoni con due vasche più capienti, collegate con la tubatura esistente ad una vasca di raccolta esterna al fabbricato che verrà scollegata dalla linea fognaria sul fronte sud, provvedendo pertanto al conferimento del refluo come rifiuto.
- nel corpo di fabbrica n. 8 i reflui liquidi contenuti nella vasca adibita alle prove di immersione verranno convogliati alla vasca di cui al punto precedente e saranno smaltiti come rifiuto.
- la fognatura sul fronte sud del corpo di fabbrica n. 8 che si innesta nel recettore comunale nel punto di scarico S12 raccoglierà solamente acque meteoriche dei piazzali.
- la ditta richiede inoltre deroga al valore Cloruri fino al limite di 7000 mg/l per lo scarico degli addolcitori delle centrali termiche (i relativi pozzetti di prelievo sono indicati nella relazione tecnica con PP 2.1, PP 1.13, PP 1.3, PP 2.8/9)

Gli altri scarichi rimangono invariati.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha pertanto la seguente configurazione:

Lo scarico in fognatura da ciclo produttivo deriva da:

- condensa impianti da compressione aria,
- scarichi controlavaggi addolcitori,
- condensa CT,
- condensa impianti raffrescamento del Laboratorio di Ricerca e Sperimentazione Prototipi e del Reparto Test Inchiostri Digitali

I rifiuti liquidi conferiti provenienti da ciclo produttivo derivano da :

- acque di lavaggio pavimenti industriali,
- acque di lavaggio test inchiostri digitali,
- acque di lavaggio smalti,
- acque di lavaggio reti in alluminio,
- acque di scarico processo di rigenerazione resine,
- acque di scarico per estrazione rulli siliconici.
- acque di scarico lavaggi ultrasuoni,
- acque di scarico test immersione.

Gli scarichi civili confluiscono in fognatura dopo trattamento in fosse biologiche.

Le acque meteoriche recapitano in fognatura mista.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue del bar, della cucina e dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali o in pubblica fognatura.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue derivanti da condensa impianti da compressione aria, controlavaggi addolcitori, condensa CT, condensa impianti raffrescamento del Laboratorio Ricerca e Sperimentazione Prototipi e del Reparto Test Inchiostri Digitali, confluenti in pubblica fognatura previo passaggio per i pozzetti di ispezione e prelievo denominati PP 2.1, PP 1.15, PP 1.1, PP 1.3, PP 1.13, PP 1,7, PP 2.8/9, PP 1.8/9 e PP 1.11, mediante gli scarichi S1, S3, S7, S8, S9, S11, S13, S15, sono classificabili come "acque reflue industriali".

L'approvvigionamento idrico per gli utilizzi civili ed industriali e per parte di irrigazione deriva da acquedotto. La ditta utilizza tre pozzi privati per uso irriguo.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata la Determinazione di Arpae- Sac di Modena n. 2010 del 27/06/2016, di Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di autorizzazione agli scarichi idrici.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera Spa ha espresso parere favorevole con prescrizioni con prot. n. 20083 del 26/02/2018, assunto agli atti con prot. 4001 del 26/02/2018, relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

Il Comune di Fiorano Modenese, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 1598 del 29/01/2018, non ha fatto pervenire osservazioni in merito al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta SYSTEM SPA, con insediamento posto a Fiorano Modenese (MO), v. Ghiarola Vecchia 73, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di produzione automazioni industriali per il settore ceramico nella pubblica fognatura, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Si stabilisce in circa 40 **metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dallo stabilimento.
- 2) Lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura eccetto la deroga per il limite del parametro Cloruri 7000 mg/lit per lo scarico degli addolcitori.
- 3) I valori limite di cui al punto 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 4) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 5) I pozzetti di prelievo campioni posti a controllo delle acque reflue industriali dovranno essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 6) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

- 7) Deve essere tenuto a disposizione, per almeno 5 anni, per i controlli degli enti competenti, il registro dei conferimenti dei reflui stoccati nelle apposite vasche e conferiti quali rifiuti a ditte specializzate;
- 8) Poichè la ditta ha presentato delle analisi degli scarichi industriali, pervenute ad Arpae – Sac di Modena il 29/07/2016, prot. 14288, da cui risulta la presenza di Zinco, Rame e Nichel e avendo la ditta dichiarato che nello stabilimento non si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzo sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs 152/06, deve essere effettuata una analisi sull'acqua prelevata per verificare se Zinco, Rame e Nichel sono presenti già nelle acque prelevate;
Tali analisi devono essere poi inviate ad Arpae Modena, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e al Comune di Fiorano Modenese entro il 31/10/2018;
- 9) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 10) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.
- 11) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 12) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae – Sac di Modena, Arpae – ST Modena, al Comune di Fiorano Modenese ed al gestore HERA spa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 13) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al gestore della fognatura pubblica la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.
- 14) Entro il 30 aprile 2022, il 30 aprile 2027 e il 30 aprile 2032, dovrà essere inviata alla SAC ARPAAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali, riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i volumi di scarico relativi alle seguenti tipologie di scarico: acque **reflue industriali**.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Arpae - Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta SYSTEM SPA (Imp. v. GHIAROLA VECCHIA N.73) FIORANO MODENESE.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta SYSTEM SPA, svolgente attività di produzione di automazioni industriali per il settore ceramico, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Fiorano Modena, v. Ghiarola Vecchia n. 73.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 12/12/2017, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- la seguente configurazione produttiva:

CORPO DI FABBRICA 3:

- la eliminazione del punto di emissione n. 27 (mai entrato in esercizio);
- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione n. 24, 25 e 28;
- la modifica del punto di emissione n. 29 (con incremento del valore di portata autorizzato);
- la installazione dei nuovi punti di emissione: 26, 37, 38 e 39;

CORPO DI FABBRICA 5:

- la modifica del punto di emissione n. 18 (con riduzione del valore di portata autorizzato);

CORPO DI FABBRICA 6/6bis:

- la installazione dei nuovi punti di emissione: 32, 33, 34, 35 e 36;

CORPO DI FABBRICA 8:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione n. 1, 2, 3, 4, 6 e 7;

CORPO DI FABBRICA 9:

- la dismissione del punto di emissione n. 17;
- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione n. 9, 10, 11, 12 e 13, 14, 15, 16, 21, 22 e 23;
- la installazione dei nuovi punti di emissione: 30 e 31;

• e il seguente consumo di materie prime:

- tubolari	1.045	t/anno	
- lamiere	428	t/anno	
- gas per saldatura	5.452	mc/anno	
- gas per taglio laser	132.726	mc/anno	
- elettrodi tungsteno	n. 60	anno	
- nastri abrasivi	n. 80	anno	
- graniglia	3.500	kg/anno	
- vernice in polvere	2.700	kg/anno	
- vernice spray	160	kg/anno	
- filo per saldatura	3.119	kg/anno	
- miscela di isomeri	230	l/anno	
- inchiostri	3.720	l/anno	
- smalti ceramici	4.600	l/anno	
- alcool isopropilico	230	l/anno	
- solventi per prove stampa (C.F.3 - test inchiostri digitali)			2.300 l/anno
- solventi per lavaggio automatico ugelli (C.F.8 - produzione rulli siliconici)			2.500 l/anno
- reti in alluminio	n. 12.000	pezzi	
- gas metano	6.500	mc/anno	
- tinta affondante	2.300	l/anno	
- gomma Chiorino	10	t/anno	
- gomma morbida	410	kg/anno	
- poliuretano	9	t/anno	

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Fiorano Modenese con prot. n. 2505 del 6/2/2018, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Sud-Maranello, con nota prot. n. 3746 del 21/2/2018, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. e dalla quale si evince la possibilità di derogare, per le operazioni di saldatura ed affini, dall'obbligo di esecuzione delle analisi periodiche di autocontrollo per ossidi di azoto e per monossido di carbonio;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta SYSTEM SPA è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Fiorano Modenese, v. Ghiarola Vecchia n. 73, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

CORPO DI FABBRICA N. 3

PUNTO DI EMISSIONE N. 24 – LABORATORIO RICERCA E SPERIMENTAZIONE PROTOTIPI

portata massima	3.200	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	08	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 25 – BANCO SALDATURA MANUALE

portata massima	2.000	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	02	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 26 – N. 2 TAGLI LASER LAMIERA INOX

portata massima	4.000	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	6	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Monossido di carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	20	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: CICLONE + FILTRO A PIASTRE

PUNTO DI EMISSIONE N. 28 - LEVIGATURA (n. 2 macchine)

portata massima	6.500	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	02	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 29 - SATINATURA

portata massima	3.850	Nm3/h
altezza minima del camino	08	m
durata	02	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 37 (ex E27) –REPARTO TEST INCHIOSTRI DIGITALI + STAMPANTE A FISSAGGIO UV

portata massima	2.300	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
S.O.V. (espresse come C-org.totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 38 – FORNO ELETTRICO PER TEST COTTURA CERAMICA

portata massima	Tiraggio naturale	
altezza minima del camino	12	
durata	saltuaria	

PUNTO DI EMISSIONE N. 39 – TEST PROVE STAMPA DIGITALE SU MATERIALE CERAMICO

portata massima	1.000	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	01	h/g

CORPO DI FABBRICA N. 5

PUNTO DI EMISSIONE N. 18 - SALDATURA SCHEDE ELETTRONICHE

portata massima	520	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

CORPO DI FABBRICA N. 6/6BIS

PUNTO DI EMISSIONE N. 32 – LINEA TEST PRESSATURA E TAGLIO LASTRE CERAMICHE GRANDE FORMATO

portata massima	10.000	Nm3/h
altezza minima del camino	16	m
durata	06	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	30	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 33 – CAPPALABORATORIO PER R & S

portata massima	320	Nm3/h
altezza minima del camino	16	m
durata	02	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 34 – SALDATURA A RESISTENZA MATERIE PLASTICHE, GOMMA
- N. 3 IMPIANTI

portata massima	2.000	Nm3/h
altezza minima del camino	16	m
durata	05	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

S.O.V. (come C-org. totale)	20	mg/Nmc
-----------------------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 35 – TAGLIO MECCANICO MATERIE PLASTICHE, GOMMA
- N. 4 IMPIANTI

portata massima	3.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	16	m
durata	11	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A MANICHE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 36 – SALDATURA A RESISTENZA MATERIE PLASTICHE, GOMMA
- N. 2 IMPIANTI

portata massima	2.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	16	m
durata	05	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (come C-org. totale)	20	mg/Nmc

CORPO DI FABBRICA N. 8

PUNTO DI EMISSIONE N. 1- ESSICCATOIO RULLI LAVATI E SCIACQUATI CON ACQUA

portata massima	200	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	0,50	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - LINEA 6: 12 MACCHINE PRODUZIONE RULLI.
LAVAGGIO AUTOMATICO UGELLI IN MACCHINE CHIUSE

portata massima	1.200	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	discontinua (30 sec/ciclo) lavaggio	

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - REPARTO SALDATURA AUTOMATICA

portata massima	1.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	6	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - LAVAGGIO RETE ALLUMINIO

portata massima	2.300	Nm ³ /h
altezza minima del camino	9	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - LINEA 3: 12 MACCHINE PRODUZIONE RULLI,
LAVAGGIO AUTOMATICO UGELLI IN MACCHINA CHIUSA

portata massima	900	Nm ³ /h
-----------------	-----	--------------------

altezza minima del camino	9	m
durata	discontinua (30 sec/ciclo) lavaggio	

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - LINEE 1 E 2: 24 MACCHINE PRODUZIONE RULLI.

LAVAGGIO AUTOMATICO UGELLI IN MACCHINA CHIUSA

portata massima	1.200	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	discontinua (30 sec/ciclo) lavaggio	

CORPO DI FABBRICA N. 9

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 – N. 2 BANCHI SALDATURA

portata massima	1.800	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: Filtro a tasche

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 – N. 2 BANCHI SALDATURA + ROBOT

portata massima	2.750	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	04	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: Filtro a tasche

PUNTO DI EMISSIONE N. 11 - SALDATURA AUTOMATICA + POSTAZIONE SALDATURA MANUALE

portata massima	5.100	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	10,5	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE su saldatura automatica

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 - GRANIGLIATURA AUTOMATICA IN LINEA

portata massima	4.800	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	2,5	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - FORNO ESSICCAZIONE IN LINEA

portata massima	1.000	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	5	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (espresse come C-org.totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 - VERNICIATURA A SECCO IN LINEA

portata massima	9.500	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	2,5	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> CICLONE + FILTRO A CARTUCCE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 15 - TAGLIO LASER "Jumbo LT"

portata massima	1.200	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	05	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Monossido di carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espresi come NO2)	20	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 16 - TAGLIO LASER "LT8" DA CABINA

portata massima	750	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	10	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Monossido di carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espresi come NO2)	20	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 21 – ISOLA ROBOTIZZATA PER SALDATURA

portata massima	5.600	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	2	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espresi come NO2)	5	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A TASCHE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 22 – N. 2 TAGLI LASER LAMIERA INOX

portata massima	6.000	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Monossido di carbonio (CO)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: CICLONE + FILTRO A PIASTRE

PUNTO DI EMISSIONE N. 23 - LEVIGATURA

portata massima	8.800	Nm ³ /h
altezza minima del camino	12	m
durata	02	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 30 – ROBOT DI SALDATURA AUTOMATICA A DUE POSTAZIONI

portata massima	12.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	12	m
durata	10	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A TASCHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 31 – BANCHI DI SALDATURA MANUALE

portata massima	1.500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	12	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A TASCHE

Sono inoltre presenti i seguenti impianti termici civili alimentati a metano e aventi potenza termica nominale complessiva superiore a 3 MW e inferiore a 10 MW.

Emissione	Tipologia	Quantità	Potenza cad (kW)	Portata (Nm ³ /h)
E113 - E114	Caldaia	n.2	1120	3200
E115	Caldaia	n.1	643	1200
E116	Caldaia	n.1	225	480
E162	Caldaia	n.1	508	1000
E160 - E161	Caldaia	n.2	400	800
E164	Caldaia	n.1	115	400
E163	Caldaia	n.1	632	1100
E157 - E158	Caldaia	n.2	655	1300
E159	Caldaia	n.1	385,5	750
E111 - E112	Caldaia	n.2	375	700
da E117 a E156	Modulo radiante	n.20	45	170
da E100 a E110	Modulo radiante	n.11	45	170

I generatori di calore di cui sopra, sebbene esclusi dall'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sono comunque tenuti al rispetto dei seguenti valori limite, riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%:

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc

Relativamente alle emissioni nn. 113 e 114, che convogliano in atmosfera effluenti sviluppati dalla Centrale termica con impianti definiti Medi civili esistenti, ai sensi della Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, modificata dal D.Lgs 183/2017, **entro il 31 luglio 2018**, dovranno essere trasmesse ad ARPAE-SAC e ARPAE-ST le seguenti informazioni: Portata ciascuna emissione, Potenza termica nominale di ciascun generatore e Numero previsto di ore operative annue di ciascuna.

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni**.

- Relativamente ai punti di emissione:

- corpo di fabbrica n. 3: n. **26 (Portata e Polveri effettuate a Monte e a Valle del sistema filtrante), 29 e 37,**
- corpo di fabbrica n. 6/6bis: n. **32, 34 (portata, S.O.V. espresse come C-org. Totale, SO.V. espresse come Singoli Composti), 35, 36 (portata, S.O.V. espresse come C-org. Totale, SO.V. espresse come Singoli Composti),**
- corpo di fabbrica n. 9: n. **30 e 31,**

su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

- Relativamente ai punti di emissione
 - corpo di fabbrica n. 3: n. **38 e 39**,
 - corpo di fabbrica n. 6/6bis: **n. 33**,

su un campionamento eseguito alla data di messa regime.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Composti organici volatili (COV):	UNI CEN/TS 13649:2015 (determinazione dei singoli composti con desorbimento termico o chimico)
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- Annuale per i punti di emissione n. 3, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, (per emissioni derivanti da saldatura e taglio laser solo portata e polveri);
- Semestrale per i punti di emissione n. 4, 13, 32, 37.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE-Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta SYSTEM spa (IMP. Via Ghiarola Vecchia n. 73) – FIORANO MODENESE (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta SYSTEM spa, nell'impianto in comune di Fiorano Modenese (MO), Via Ghiarola Vecchia n. 73, svolge attività di produzione di automazioni industriali per il settore ceramico.

Così come è descritto nella valutazione d’impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività ovvero **Sorgenti sonore esistenti**
 - a) carrelli elevatori per movimentazione materiale, carico e scarico camion e transito camion (lato ovest e lato sud);
 - b) emissioni bocchette di aspirazione locali compressori (lato nord, lato sud e lato est);
 - c) motore impianto climatizzazione (lato nord);
 - d) cabina elettrica, cabina gas metano e gruppo ventole per raffreddamento sala CED (lato ovest);
 - e) camino E1 emissione aspirazione fumi essiccazione rulli in forno elettrico (lato sud posto sul tetto);

- f) camino E2 emissione aspirazione fumi lavaggio automatico ugelli in macchine chiuse e linea produzione rulli (lato est);
- g) camino E3 emissione aspirazione fumi reparto saldatura automatica (lato ovest posto sul tetto);
- h) camino E4 emissione aspirazione fumi lavaggio reti in alluminio (lato ovest posto sul tetto);
- i) camino E6 emissione aspirazione fumi lavaggio automatico ugelli in macchine chiuse, linea produzione rulli e cappa aspirazione banco applicazione primer (lato nord, posto a parete);
- j) camino E7 emissione aspirazione fumi lavaggio automatico ugelli in macchine chiuse, linea produzione rulli e cappa aspirazione banco applicazione primer (lato nord, posto a parete);
- k) camino E9 emissione aspirazione fumi banchi saldatura (lato nord, posto a parete);
- l) camino E10 emissione aspirazione fumi banchi e robot di saldatura (lato nord, posto a parete);
- m) camino E11 emissione aspirazione fumi saldatura automatica e postazione di saldatura manuale (lato nord posto a parete);
- n) camino E12 emissione aspirazione fumi granigliatura automatica in linea (lato nord, posto a parete);
- o) camino E13 emissione aspirazione fumi forno essiccazione in linea (lato nord, posto a parete);
- p) camino E14 emissione aspirazione fumi verniciatura a secco in linea (lato nord, posto a parete);
- q) camino E15 emissione aspirazione fumi taglio laser (lato sud, posto a parete);
- r) camino E16 emissione aspirazione taglio laser da cabina (lato sud, posto a parete);
- s) camino E21 emissione aspirazione fumi isola robotizzata di saldatura (lato nord, posto a parete);
- t) camino E22 emissione aspirazione fumi taglio laser lamiera (lato sud posto a parete);
- u) camino E23 emissione aspirazione fumi levigatura (lato nord posto a parete);
- v) camino E24 emissione aspirazione fumi laboratorio ricerca e sperimentazione prototipi (lato est posto sul tetto);
- w) camino E25 emissione aspirazione fumi banco di saldatura (lato est posto sul tetto);
- x) camino E26 emissione aspirazione fumi taglio laser lamiera (lato nord posto a parete);
- y) camino E28 emissione aspirazione fumi n. 2 impianti di levigatura (lato nord posto a parete);
- z) camini delle emissioni degli impianti di riscaldamento a termostriscia: da E100 ad E110 e da E117 ad E156 (posti sul tetto);
- aa) camini delle emissioni delle centrali termiche a metano per riscaldamento: E111 ed E116, da E157 ad E164 (posti sul tetto);

Sorgenti sonore esistenti, ma modificate

- bb) camino E18 emissione aspirazione fumi saldatura schede elettroniche (lato est posto sul tetto): aumento dei banchi di saldatura da 4 a 7;
- cc) camino E29 emissione aspirazione fumi satinatura (lato nord posto a parete): aumento di portata non significativo;

Sorgenti sonore nuove

- dd) camino E30 emissione aspirazione saldatura robotizzata materiali ferrosi (lato sud posto a parete);
- ee) camino E31 emissione aspirazione saldatura manuale (lato sud posto a parete);
- ff) camino E32 emissione aspirazione polveri da linea test taglio lastre ceramiche (lato nord posto sul tetto);
- gg) camino E33 emissione aspirazione cappa di laboratorio (lato nord posto sul tetto);
- hh) camino E34 emissione aspirazione saldatura a resistenza materie plastiche e gomma (posto sul tetto);
- ii) camino E35 emissione aspirazione taglio meccanico materie plastiche e gomma (lato sud posto sul tetto);
- jj) camino E36 emissione aspirazione saldatura a resistenza materie plastiche e gomma (lato sud posto sul tetto);
- kk) camino E37 emissione aspirazione fumi laboratorio test inchiostri digitali + stampante a fissaggio UV (lato est posto sul tetto);
- ll) camino E38 emissione aspirazione forno elettrico per test cottura ceramica (tiraggio naturale) (lato est posto sul tetto);

- mm) camino E39 emissione aspirazione vapori da macchine in fase di test prove stampa digitale su materiale ceramico – stesso camino della precedente emissione E27 smantellata (lato ovest posto a parete).
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00), tranne le sorgenti d), z) e aa) che sono utilizzate anche nel periodo di riferimento notturno (22:00-06:00), ma considerate sorgenti sonore trascurabili;
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V “Aree prevalentemente industriali”, con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturno pari a 60 dBA;
- l'area circostante lo stabilimento (lato est e lato ovest) si colloca in classe II “Aree prevalentemente residenziali”, con valore limite di immissione diurno pari a 55 dBA e notturno pari a 45 dBA;
- i ricettori residenziali sensibili individuati R1 ed R2 (lato est) si collocano in classe II “Aree prevalentemente residenziali”;
- i calcoli e i rilievi fonometrici sono stati effettuati considerando tutte le sorgenti attive e hanno evidenziato, il rispetto dei limiti assoluti al perimetro aziendale e il rispetto del limite differenziale ai ricettori individuati.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta SYSTEM spa in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Sud Maranello - Pavullo, prot. n. 2114 del 05/02/2018;

Il Comune di Fiorano Modenese, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 1598 del 29/01/2018, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Fiorano Modenese, via Ghiarola Vecchia n. 73, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta SYSTEM spa, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) l'esercizio dell'attività e il funzionamento degli impianti devono avvenire esclusivamente in periodo diurno (06:00 -22:00); impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti

tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;

4) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.